

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 766/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto durante il periodo 24 aprile 1972 — 27 maggio 1972

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2722/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che, qualora la sola concessione degli aiuti al magazzinaggio privato per i vini da pasto rischi di essere inefficace per ottenere un risanamento dei corsi, si può decidere di ricorrere ad operazioni di distillazione ;

considerando che dall'inizio della campagna 1971/1972 vengono concessi aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto per i vini dei tipi R I, R II ed A I e che i corsi di tali vini continuano ad essere inferiori ai prezzi limite per l'intervento ;

considerando che la possibilità di concludere tra il 27 dicembre 1971 ed il 15 febbraio 1972 contratti di magazzinaggio di 9 mesi per gli stessi tipi di vino non ha provocato un netto risanamento dei corsi ;

considerando che l'abbondante raccolto del 1970/1971 ha creato disponibilità che all'inizio della campagna viticola 1971/1972 superano notevolmente il fabbisogno normale ;

considerando che sussistono le condizioni per procedere ad un'operazione di distillazione ;

considerando che è necessario precisarne le condizioni ; che, in particolare, il prezzo dei vini destinati

ad essere distillati non deve costituire un incentivo alla produzione di vini principalmente destinati alla distillazione, pur dovendo essere sufficientemente interessante per rendere efficace l'operazione ;

considerando che, per limitare l'incidenza della misura, occorre ridurre la durata ; che è altresì necessario assicurarsi un mezzo per mettere fine a tali operazioni di distillazione, qualora i corsi dei sopraccitati vini da pasto risalga al di sopra dei prezzi limite per l'intervento ;

considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non consentono una commercializzazione in condizioni normali dei prodotti ottenuti da tale distillazione ; che è quindi necessario che sia versato un aiuto e ne sia determinato l'importo, tenuto conto delle spese normali, ad un livello tale da rendere possibile la commercializzazione dei prodotti ottenuti ;

considerando che è necessario che in ciascuno Stato membro interessato un organismo sia incaricato dell'applicazione delle disposizioni in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La distillazione dei vini da pasto è ammessa nei limiti delle condizioni fissate dal presente regolamento.

Articolo 2

1. I produttori che desiderano far distillare tutta o parte della loro produzione di vini da pasto stipulano con i distillatori da essi scelti, eventualmente per il tramite dell'organismo d'intervento, dei contratti di consegna di vini da pasto.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 1.

2. Tali contratti comprendono :

- a) l'acquisto da parte del distillatore della quantità di vino da pasto indicata nel contratto ;
- b) l'obbligo per il distillatore di distillare tale vino e di pagarlo almeno al prezzo di cui all'articolo 3.

3. Nei contratti sono indicati :

- a) la quantità, il colore, la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da pasto da distillare,
- b) il nome e l'indirizzo del produttore,
- c) il luogo in cui il vino è immagazzinato,
- d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria,
- e) l'indirizzo della distilleria.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo d'acquisto dei vini da pasto destinati alla distillazione è fissato a 1,10 unità di conto per grado ed ettolitro.

2. Il prezzo indicato si applica a merce nuda, franco azienda del produttore.

Articolo 4

1. Le operazioni di distillazione non possono aver luogo anteriormente al 24 aprile 1972 né dopo il 27 maggio 1972.

2. Tuttavia, si può decidere di anticipare la data di conclusione delle operazioni di distillazione, soprattutto nel caso che i prezzi medi di tutti i tipi di vino da pasto in tutti i centri di commercializzazione siano ad un livello superiore ai rispettivi prezzi limite per l'intervento per due settimane consecutive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

Articolo 5

I prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini da pasto possono avere la seguente graduazione :

- 86° e più
- ovvero 85° e meno

con un margine di tolleranza di 0,4° in meno o in più.

Articolo 6

1. Per ciascun ettolitro di vino distillato, viene versato un aiuto da parte dell'organismo d'intervento.

2. L'ammontare dell'aiuto è fissato a :

- 0,52 unità di conto per grado ed ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 5, primo trattino.
- 0,43 unità di conto per grado ed ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 5, secondo trattino.

3. L'aiuto può essere versato soltanto su presentazione dei contratti di cui all'articolo 2 e previa esibizione di prove da cui risulti che la distillazione è stata effettuata durante il periodo in cui essa è autorizzata in conformità dell'articolo 4.

Articolo 7

1. Gli Stati membri designano un organismo d'intervento incaricato dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

2. È competente l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la distillazione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 24 aprile 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER